



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N.** DPD/473 **DEL** 2/11/2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO

UFFICIO Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco

**OGGETTO** L.R. n. 25/88, art.6 - Comune di Ortona dei Marsi (AQ) – Mutamento di destinazione d'uso ai fini della concessione di terre civiche.  
Ditta ITALSITE srl

### IL DIRETTORE

Vista la legge 1766/27;

Visto il Regolamento approvato con R.D. n. 332/28;

Visto il D.P.R. n.616/77;

Vista la L.R. n 25/88;

Vista la L.R. n 3/98;

Vista la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che con nota prot. n.669 datata 27/03/2015, acquisita agli atti con prot. n. RA89666 del 03/04/2015, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Ortona dei Marsi (AQ), in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/02/2015, ha richiesto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/88, l'autorizzazione Regionale al mutamento di destinazione d'uso e alienazione terre civiche, ubicate in agro del Comune di Ortona dei Marsi (AQ), località Monte la Selva, foglio di mappa n. 3, particella n. 500, a favore della Ditta ITALSITE srl per la gestione di una stazione radioripetitrice;

DATO ATTO che con nota datata 11/07/2017, prot. n. RA 0184173/17 il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco ha comunicato al Comune di Ortona dei Marsi l'intenzione di autorizzare il mutamento di destinazione d'uso finalizzato alla sola concessione delle terre civiche sopra citate nonché richiesto la determinazione del canone di concessione al fine di procedere con il provvedimento finale;

PRESO ATTO che con nota datata 12/10/2017, prot. n. 2951, acquisita agli atti in data 17/10/2017, prot. n. RA0265528/17 il Responsabile dell'Area Tecnica del

Comune di Ortona dei Marsi ha inviato la determinazione del canone annuo di concessione relativamente alle particelle n. 500, foglio di mappa n. 3, Comune di Ortona dei Marsi (AQ);

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15.10.1999 sono state individuate in materia di usi civici le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste, modificato in Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio con deliberazione di Giunta Regionale n.819/2001, nonché in Servizio Tutela degli Ecosistemi Agroambientali e Forestali e Promozione dell'Uso Efficiente delle Risorse con deliberazione di Giunta Regionale n.113/2016;

DATO ATTO che con Determinazione Direttoriale n. DPD/08 del 27/02/2017 lo scrivente in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, dispone di riservarsi, nelle more del completamento del processo di ricollocazione organizzativa della materia all'interno del Dipartimento, l'esercizio diretto delle funzioni in materia di usi civici, tratturi, sviluppo dei prodotti del sottobosco;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art.5;

#### DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa:

- 1) di assegnare l'area in agro di Ortona dei Marsi (AQ), in catasto al foglio di mappa n.3, particella n. 500, per una superficie complessiva di mq 500, alla categoria "A" ai sensi degli artt. n.11 della Legge 1766/27 e n.7 della L.R. n.25/88 secondo il combinato disposto degli artt. n.14 della Legge 1766/27, n. 37 del Regolamento approvato con R.D. n.332/28 e n.7/3° comma della L.R. n.25/88;
- 2) di autorizzare il Comune di Ortona dei Marsi a mutare la destinazione e a concedere le terre civiche come sopra specificate, per la gestione di una stazione radoripetitrice alla Ditta ITALSITE srl, ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/27 come recepito dall'art.6 della L.R. n. 25/88 nonché dell'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e dell'art. 1 della L. R. n. 3/98;
- 3) di fare obbligo al Comune di imporre al concessionario: A) il pagamento come canone annuale, contestuale alla stipula dell'atto di concessione, di € 400,38. Detta valutazione deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale il Comune non può stipulare l'atto di concessione e deve essere indicizzata secondo risultanze ISTAT di svalutazione monetaria a decorrere dalla data del 11/10/2017 (valutazione U.T.), fino alla data della stipula dell'atto di concessione e successivamente per ogni anno oltre ai canoni per le trascorse occupazioni ove avvenute e non corrisposte; B) il divieto di sub-concessione; C) di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale; D) di soddisfare eventuali diritti di terzi sui terreni da acquisire non rilevati dalla documentazione in possesso dell'Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco; E) di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'iniziativa d'impresa che si andrà ad attuare sul terreno preso in concessione esonerando, totalmente, la Regione Abruzzo da ogni responsabilità in merito, anche per quanto riguarda la modalità con cui è

stato scelto l'operatore economico per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per i "cives" locali; F) di ripristino dello stato dei luoghi, risanato dal punto di vista ambientale, in caso di risoluzione contrattuale anticipata o a fine concessione;

- 4) di fare obbligo al Comune ( ove necessario L.R. n. 2/2003), prima della stipula dell'atto di concessione, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 142 del Decreto Legislativo n. 42/2004 inviando alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo in Via degli Agostiniani, 14 – 66100 Chieti, la seguente documentazione: 1) IGM 1:25000 con l'area evidenziata; 2) planimetria catastale con l'area evidenziata; 3) documentazione fotografica, sempre dell'area;
- 5) di fare obbligo al Comune di reinvestire i proventi derivanti dall'alienazione secondo il disposto dell'art.5 della L.R. n. 3/98;
- 6) di fare obbligo al Comune di trasmettere copia conforme dell'atto di concessione alla Giunta Regionale - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Ufficio Usi Civici, Tratturi, Sviluppo dei Prodotti del Sottobosco, Via Catullo, 17 – 65126 Pescara - tel. 085/7672812;
- 7) di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale.

La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Ortona dei Marsi, delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessarie per la realizzazione della iniziativa che si andrà a realizzare.

La presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente da parte del Comune di Ortona dei Marsi ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune.

=====

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Antonio Di Paolo  
(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Dott. Agr. Patrizio Buccioni  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Agr. Patrizio Buccioni  
Firmato elettronicamente